Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 1° agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1968, n. 1648.

Statizzazione dell'istituto tecnico commerciale pareggiato di Luino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 740;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Considerato che dal 1° ottobre 1967 funziona di fatto come istituto statale l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Luino;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 il civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Luino è convertito in istituto tecnico commerciale statale. **I posti di ruolo e**

quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Il personale di ruolo del civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Luino sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 2.

Allá suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/1 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dalla amministrazione provinciale di Varese, giusta deliberazioni del 24 gennaio 1966, n. 1914/15702-G e del 15 gennaio 1968, n. 139/15702-G.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito in L. 33 milioni 450.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 75. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Luino

Nmero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali, chimica e merceologia, geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1649.**

Statizzazione dell'Istituto tecnico agrario pareggiato « M. A. Bentegodi », di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e della carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1963, con il quale venivano stabilite le cattedre e gli obblighi di orario settimanale degli insegnanti degli istituti tecnici agrari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari ed istituti tecnici nautici;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1961, con il quale l'Istituto tecnico agrario provinciale « M. A. Bentegodi » è stato pareggiato agli istituti statali di tipo corrispondente, a decorrere dall'anno scolastico 1960-61;

Considerato che l'Istituto tecnico agrario provinciale « M. A. Bentegodi » di Verona funziona di fatto come istituto statale dal 1° ottobre 1967;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967, l'Istituto tecnico agrario pareggiato « M.A. Bentegodi » di Verona, è convertito in istituto tecnico agrario statale.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Il personale di ruolo dell'istituto predetto sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 2.

Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'amministrazione provinciale di Verona, giusta deliberazione consiliare del 1° aprile 1964, n. 3792, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1964, con il n. 12027/2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito in L. 103 milioni 930.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 74. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario statale di Verona

Numero dei corsi: 2 ad indirizzo generale

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
1. — *Personale direttivo e insegnante*			
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica e geografia	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Scienze naturali, patologia vegetale, entomologia agraria e relative esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica e fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Lingua straniera	—	1	—
Agronomia e coltivazioni (1)	2	—	Nelle classi di un corso (1)
Economia rurale, estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed esercitazioni relative	2	—	Nelle classi di un corso
Zootecnia ed esercitazioni	1	—	Nelle classi dei due corsi
Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria - Industrie agrarie ed esercitazioni relative	2	—	Nelle classi di un corso
Meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Disegno	—	1	—
II — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Zootecnia - Meccanica agraria e topografia	2	—	—
Azienda agraria	2	—	—
Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1	—

(1) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
III — *Personale amministrativo*			
Segretario ragioniere-economo	1	—	—
Applicato	3	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	5	—	—
Aiutante tecnico	1	—	—

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 448.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto processuale costituzionale ».

Art. 90. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Topografia antica della Campania e della Magna Grecia;

Linguistica generale;

Storia della critica d'arte.

Art. 93. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

Psicologia dell'età evolutiva;

Psicologia sociale.

Art. 98. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Linguistica generale e storia della critica d'arte ».

Art. 102. — Nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di « Istituto di psicologia ».

Art. 204, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel senso che gli istituti di chimica industriale e di impianti chimici mutano denominazione in quelli di:

Istituto di chimica industriale ed impianti chimici;

Istituto di chimica applicata.

Dopo l'art. 323 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico annesso alla facoltà di giurisprudenza.

Corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico

Art. 324. — E' istituito presso la facoltà di giurisprudenza il corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e in diritto canonico.

Art. 325. — Al corso possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza ed in scienze politiche.

Art. 326. — Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento in diritto ecclesiastico e in diritto canonico.

Art. 327. — La direzione del corso è affidata al titolare designato dai professori ufficiali delle materie corrispondenti alle cattedre dell'istituto di diritto ecclesiastico e diritto canonico.

Art. 328. — Nel corso vengono impartiti i seguenti insegnamenti a carattere prevalentemente monografico:

a) Fonti del diritto ecclesiastico (prospetto storico e assetto vigente);

b) Organi dell'amministrazione ecclesiastica;

c) Problematica degli enti ecclesiastici;

d) Amministrazione del patrimonio ecclesiastico;

e) Casi controversi del matrimonio religioso;

f) Storia del diritto canonico (fonti ed istituti);

g) Esegesi ed interpretazione delle fonti;

h) Diritto costituzionale della Chiesa;

i) La Chiesa e le comunità politiche (storia e dottrine canonistiche sui rapporti tra Chiesa e Stato);

l) L'ordinamento patrimoniale della Chiesa;

m) Diritto processuale canonico;

n) Diritto penale e canonico.

Art. 329. — Il richiedente l'ammissione al corso dovrà proporsi un proprio piano biennale di studi redatto conformemente alle proprie finalità e nei limiti degli insegnamenti sopraindicati, il quale sia stato approvato dal collegio dei professori ufficiali delle materie corrispondenti alle cattedre dell'istituto.

Art. 330. — La frequenza biennale del corso di perfezionamento, il superamento di un colloquio finale di cultura generale e la discussione di una tesi scritta su argomento assegnato dai docenti daranno diritto al rilascio di un diploma di perfezionamento.

La tesi deve mirare a risolvere o a contribuire a risolvere, con contributi personali, una questione di rilevante interesse relativo ad uno dei campi di insegnamento.

Art. 331. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza, nonchè le tasse di diploma.

Art. 347, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, è così modificato:

« E' titolo necessario per l'ammissione alla scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) ».

Art. 348. — Nell'elenco della scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna l'insegnamento di « Estetica e critica d'arte » muta denominazione in quella di « Storia della critica d'arte ».

Dopo l'art. 514 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti

nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in restauro dei monumenti annessa alla facoltà di architettura.

Scuola di perfezionamento in restauro dei monumenti

Art. 515. — E' istituita, presso la facoltà di architettura, la scuola di perfezionamento in restauro dei monumenti, con lo scopo di incrementare la preparazione storico-artistica e tecnica dei professionisti, impegnati nell'attività di restauro e di tutela dei monumenti e nella pianificazione urbanistica dei centri antichi.

In particolare, la scuola si propone anche di preparare gli architetti alle funzioni tecniche e scientifiche che vengono svolte presso la soprintendenza ai monumenti.

Art. 516. — La scuola svolge un corso di insegnamento della durata di due anni e rilascia un diploma di perfezionamento in restauro dei monumenti.

Art. 517. — Sono ammessi alla scuola i laureati in architettura ed ingegneria civile (sezione edile). Il numero massimo degli iscritti è di 50 per ogni anno di corso.

Delle accettazioni delle domande giudica anno per anno il consiglio direttivo della scuola su proposta del direttore.

Art. 518. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

a) *Fondamentali*:

Teoria e storia del restauro dei monumenti;
Urbanistica dei centri antichi;
Consolidamento ed adattamento degli edifici;
Restauro dei dipinti, affreschi e mosaici;
Nozioni giuridiche ed amministrative.

b) *Complementari*:

Storia dell'architettura;
Storia dell'arte;
Cantieristica;
Estimo e contabilità dei lavori.

Le lezioni relative agli insegnamenti suddetti saranno integrate da conferenze svolte da specialisti dei vari settori.

Il consiglio potrà anche istituire altri corsi non compresi nel suddetto elenco.

Art. 519. — Ciascun insegnamento fondamentale comporta un unico esame alla fine del biennio; a tali esami sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni di ciascun corso. La frequenza viene attestata da ciascun docente.

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre insegnanti della scuola e sono presiedute ciascuna dal docente della materia in esame.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale.

L'iscritto che ha superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali e di almeno due complementari è ammesso all'esame di diploma.

L'allievo che non abbia sostenuto le prove di esame nel termine prescritto, potrà ottenere l'iscrizione fuori corso soltanto per un anno.

L'esame di diploma si sostiene dinanzi al consiglio direttivo riunito in commissione, che in nessun caso dovrà essere costituita da meno di cinque professori.

Il candidato deve presentare una dissertazione scritta, accompagnata da eventuali altri elaborati, su di un tema scelto dall'allievo, d'accordo con il docente della materia, e deve discuterla davanti alla commissione, nell'ambito di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione.

I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Nel caso che essi anche al secondo esame di diploma non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova.

Art. 520. — La scuola è retta da un consiglio direttivo, composto dai professori che insegnano nella scuola stessa, i quali eleggono tra loro il direttore che lo presiede per un triennio ed è rieleggibile. Il consiglio stabilisce l'ordinamento e l'indirizzo degli studi nonchè il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento.

Art. 521. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti su proposta del consiglio della facoltà di architettura, approvata dal senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli. Gli insegnanti possono essere scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, tra i liberi docenti e anche tra specialisti italiani o stranieri, di chiara e riconosciuta competenza.

Art. 522. — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse, le soprattasse, la tassa di diploma, nonchè tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Essi sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo della scuola.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **449**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente: « Didattica naturalistica e biologica ».

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente: « Didattica naturalistica e biologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 450.

Trasferimento di un posto di professore già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è stato assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di economia politica;

Visto il verbale dell'adunanza del 5 maggio 1969, nella quale la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli ha proposto che, in relazione alle esigenze dello insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di economia politica venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di aderire alla richiesta dell'anzidetta facoltà di giurisprudenza;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli per il raddoppiamento della cattedra di economia politica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 13 di detta legge il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 16 del vigente statuto del predetto istituto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui è stato nominato, per un triennio, il consigliere di amministrazione in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla sua nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Fulvio Sudano è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6785)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 13 di detta legge il quale dispone che il consiglio di amministrazione del Mediocredito della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 17 del vigente statuto del predetto istituto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui è stato nominato, per un triennio, il consigliere di amministrazione in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla sua nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Savino Spinosi è confermato componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Revisione di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che si rende necessario sottoporre alle visite e prove di revisione un contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di non recente costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli:

a) immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1956 e già sottoposti a una delle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, n. 4713/2396; del 29 agosto 1962, n. 5924/2396 e del 26 settembre 1963, n. 7173/2396.

b) immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1962 e che non sono stati sottoposti alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali del 14 ottobre 1964, n. 10866/2396; del 27 ottobre 1965, n. 11217/2396; del 22 dicembre 1968, n. 561/2396; del 24 ottobre 1968, n. 577/2596.

Le operazioni di revisione dei veicoli immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1956, di cui al precedente punto *a*), avranno inizio il 1° ottobre 1969 e devono essere effettuate:

entro il 31 ottobre 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 1-2-3-4;

entro il 30 novembre 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 5-6-7-8;

entro il 31 dicembre 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 9-0 (zero).

Le operazioni di revisione dei veicoli immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1962, di cui al precedente punto *b*), avranno inizio il 1° gennaio 1970 e devono essere effettuate:

entro il 31 marzo 1970 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 1-2-3;

entro il 30 giugno 1970 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 4-5-6;

entro il 30 settembre 1970 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 7-8-9;

entro il 31 ottobre 1970 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 0 (zero).

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze sopraindicate, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 21 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

(7071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Savastano Armando, residente nel comune di Boiano, distretto notarile di Campobasso, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 6 ottobre 1969.

(6965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1969, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.105.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7211)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7212)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7213)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.841.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.673.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7215)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.937.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7216)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.351.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7217)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.749.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7218)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.221.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.591.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7131)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.847.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7132)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.860.521, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7135)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7133)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1969, il comune di San Lorenzo Isontino (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.996.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7134)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.944.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7136)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7219)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 31 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,55	628,95	629,02	628,86	628,70	628,55	628,96	628,86	628,55	628,90
$ Can.	581,85	582,75	582,50	582,25	581,10	581,85	581,75	582,25	581,85	582,70
Fr. Sv.	145,78	146 —	146,07	145,975	145,80	145,78	146,03	145,975	145,78	146 —
Kr. D.	83,50	83,55	83,54	83,52	83,50	83,50	83,55	83,52	83,50	83,54
Kr. N.	88,07	88,10	88,20	88,10	88,10	88,07	88,11	88,10	88,07	88,10
Kr. Sv.	121,78	121,82	121,80	121,77	121,50	121,78	121,77	121,77	121,78	121,80
Fol.	172,95	173,20	173,22	173,21	172,50	172,93	173,24	173,21	172,95	173,15
Fr. B.	12,52	12,53	12,53	12,5280	12,51	12,52	12,5285	12,5280	12,52	12,53
Franco francese	126,52	126,53	126,51	126,51	126,30	126,52	126,53	126,51	126,52	126,52
Lst.	1503,60	1503,60	1503,40	1503,30	1503,50	1503,60	1503,75	1503,30	1503,60	1503,50
Dm. occ.	157,05	157,11	157,14	157,08	157 —	157,05	157,09	157,08	157,05	157,10
Scell. Austr.	24,35	24,36	24,38	24,37	24,30	24,35	24,37	24,37	24,35	24,35
Escudo Port.	22,10	22,07	22,08	22,10	22,05	22,10	22,05	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	9 —	9,01	9,01	9,0130	9 —	9 —	9,01	9,0130	9 —	9 —

Media dei titoli del 31 luglio 1969

Rendita 5 % 1935	100,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
» 5 % (Ricostruzione)	93,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,35
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni Esteri)	92,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,575
» » » » 1968-83	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1969

1 Dollaro USA	628,91
1 Dollaro canadese	582 —
1 Franco svizzero	146,002
1 Corona danese	83,525
1 Corona norvegese	88,105
1 Corona svedese	121,77
1 Fiorino olandese	173,225
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	126,52
1 Lira sterlina	1503,525
1 Marco germanico	157,085
1 Scellino austriaco	24,37
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,011

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 121-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tredici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 121-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Filipponi Giuseppe, con sede in Napoli, via S. Arcangelo Baiano, n. 71.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri dodici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 105-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dieci punzoni recanti il marchio d'identificazione « 105-VI », a suo tempo assegnato alla ditta F.A.O. - Fabbrica Italiana Orafa, con sede in Vicenza, via Porta Padova, n. 54.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 48-VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 48-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Ottaviani Giovanni, con sede in Verona, via G. Trezza, n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Verona.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 61-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 61-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Panella Duilio, con sede in Verona, via Seghe S. Tommaso, n. 8/A.

(6774)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968 registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 85, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto, in data 18 giugno 1967, dal sig. Domenico Sarlo, avverso il provvedimento adottato dal senato accademico dell'Università di Roma nella seduta del 18 novembre 1966, reso esecutivo dal rettore, in data 17 dicembre 1966, col quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della esclusione temporanea dall'università a decorrere dal 18 novembre 1966.

(6968)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Pax et Labor », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1969, il dott. Vladimiro Nucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Pax et Labor », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 Codice civile, in sostituzione del rag. Guglielmo Gaiba.

(6970)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1970

In applicazione dell'art. 55, comma secondo, del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e dell'art. 351 del relativo regolamento d'esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione per l'anno 1970 i veicoli delle seguenti categorie:

a) *i motoveicoli*: per quanto riguarda i motocicli e le motocarrozzette, sono soggetti all'obbligo di revisione solo quelli da locare o da noleggiare, nonchè le motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza;

b) *gli autoveicoli*: per quanto riguarda le autovetture sono soggette all'obbligo di revisione solo quelle da locare o da noleggiare, nonchè quelle ad uso pubblico in servizio da piazza e quelle munite di dispositivi per la alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per quest'ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione. Si precisa peraltro che, a richiesta dell'utente, la revisione stessa potrà essere estesa a tutto il veicolo; ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione periodica.

c) *i rimorchi*, compresi i semirimorchi.

Sono soggetti all'obbligo di revisione anche i veicoli eccezionali (art. 10, lettera C) del testo unico) che superano le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33 del testo unico medesimo.

Diario delle revisioni

La revisione dei veicoli per l'anno 1970 avrà inizio il 1° gennaio 1970 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascun gruppo di veicoli, nella tabella appresso riportata:

Entro il 31 marzo 1970, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 1, 2, 3;

Entro il 30 giugno 1970, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 4, 5, 6;

Entro il 30 settembre 1970, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 7, 8, 9;

Entro il 31 ottobre 1970, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 0.

Si ritiene opportuno però precisare che la revisione potrà essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnatogli in base alle disposizioni di cui sopra.

Gli autobus e i rimorchi per trasporto di persone, gli autoveicoli e motocarrozzette da noleggio con conducente e gli autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza debbono essere sottoposti alla visita di revisione presso la Direzione della motorizzazione civile, nella cui circoscrizione territoriale detti veicoli esplicano il servizio.

Si fa presente infine che non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione entro l'anno 1970 i veicoli delle categorie indicate che siano stati *sottoposti a visita di prova* (*collaudo*), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione durante lo stesso anno.

(7249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 giugno 1968 al 16 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b) altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	4.816 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	4.631 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.409 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.298 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.187 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.706 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.670 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	4.671 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	50.814
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.137	12.349	zero	3.137	9.640	34.521
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	8.677	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint, Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. Formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.434	10.359	2.188	3.301	8.488	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% (*u*)	2.434	10.359	2.188	3.301	8.488	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.434	10.359	2.188	3.301	8.488	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.434	10.359	2.188	3.301	8.488	36.169
	86 93	b. superiore al 36%	2.434	10.359	2.188	3.301	8.488	36.169 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	zero	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di componenti aggiunti della commissione del concorso a dodici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1968, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 15 ottobre 1968, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1968, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1969, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerata la necessità di aggregare alla suindicata commissione due componenti aggiunti per l'espletamento delle prove facoltative di stenografia e calligrafia;

Viste le note numeri 5533 in data 30 aprile 1969 e 6646/1 E in data 22 maggio 1969, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Corrado Mattioli, insegnante di stenografia e la professoressa Maria Luisa Meucci, insegnante di calligrafia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Decreta:

Il prof. Corrado Mattioli e la prof.ssa Maria Luisa Meucci vengono nominati componenti aggiunti della commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'espletamento, rispettivamente, delle prove facoltative di stenografia e calligrafia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BENSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 317

(6707)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli ed esami a quaranta posti di applicato aggiunto del ruolo organico della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963, nonché il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva, nell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50 % è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado, o titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo

di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, Segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purché dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subìto i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subìre le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli e per esami.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove di esame. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi duecento posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso per titoli e saranno direttamente ammessi alle prove di esami.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9, sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, eccezion fatta per la votazione in esso riportata.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove di esame, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alle prove di esame, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Sarà altresì ad essi comunicato il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della data dell'esame almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o ad un notaio.

Art. 12.

Programma - Votazione

L'esame consisterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia, e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica e del punto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono

colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962 n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco o del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti, verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla

salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5 e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio aventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare al altri concorsi indetti da Ministeri o enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'articolo 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in posseso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: Ferrari

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Componimento in lingua italiana su tema di carattere generale.

Seconda prova: Risoluzione di uno o più problemi di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

a) Nozioni di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto);

b) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi;

c) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

d) Lineamenti sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

e) Nozioni elementari sull'ordinamento e sui servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Prova pratica di dattilografia

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) Un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) Un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano stampato o dattiloscritto scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo. Una copia del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati, immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella assegnazione del voto la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato.

Il presidente: Ferrari

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria -
Via della Mercede n. 9 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia . . .) il . . . . domiciliato in . (provincia .) via . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . posti di . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) con la qualifica di ., presso il quale è stato assunto il . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;

2) . . . .

3) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Data . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6552)

Concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva, ruolo amministrativo.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963, nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico.

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva, ruolo amministrativo nell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, o titoli equipollenti.

Possono partecipare al concorso medesimo gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dell'istituto, i quali non siano in possesso dei titoli di studio richiesti, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati del nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati od invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 3, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, Segreteria, via della Mercede, 9, Roma, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli e per esami.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove di esame. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi sessanta posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alle prove di esami.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, eccezion fatta per la votazione in esso riportata.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove di esame, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Dovrà anche essere esibito un certificato dal quale risulti la votazione conseguita nell'esame di laurea. In mancanza di esso, si presume che il diploma sia stato conseguito con il voto minimo.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alle prove di esame, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Sarà altresì ad essi comunicato il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della data dell'esame almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati possono presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma e votazione

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente bando (Allegato *A*). Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Parte I - Diritto privato (civile e commerciale);

Parte II - Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di: diritto del lavoro e assicurazioni sociali; scienze delle finanze e diritto finanziario; contabilità generale dello Stato; principi di diritto penale; organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici; organizzazione e servizi del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esso organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quattro e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti, verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei è approvata con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuale impugnativa.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita)

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente

autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegato.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere il titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale.

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio o per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

6) documenti militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina); certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958 n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o Enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art 17.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte obbligatorie

1ª prova: Diritto privato;
2ª prova: Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Materie di esame orale
(oltre quelle delle prove scritte)

A) Nozioni di scienze della finanza e diritto finanziario.

B) Diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio.

C) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

D) Contabilità generale dello Stato.

E) Organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

F) Organizzazione e servizi del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria -
Via della Mercede n. 9. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . . . .) il . . . domiciliato in . . . . . (provincia . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a posti di dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n .3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emessò, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6555)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe (tabella Q) nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e disegnatori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nell'11° Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'11 aprile 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 9 ottobre 1968, n. 2041, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1969, registro n. 5, foglio n. 218, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori ed idonei del pubblico concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe (tabella *Q*) nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e disegnatori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1543.

(7020)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione del concorso per l'ammissione di trecentottanta allievi guardie forestali

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1969, registro n. 2 Corpo forestale Stato, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di trecentottanta allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 novembre 1968 citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale.

Membri:

Zambelli dott. Angelo, ispettore generale;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore capo;
Bruno dott. Raffaele, ispettore capo;
Patacconi dott. Adolfo, ispettore capo;

Segretario:

Cannas dott. Giancarlo, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti della predetta commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, che graveranno, per un importo presunto di L. 1.600.000, sul capitolo n. 1721 dell'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1969

p. *Il Ministro*: COLLESELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1969
Registro n. 5 *C.F.S., foglio n.* 301.

(6973)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di novembre 1968, dispensa 11, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3, foglio n. 258 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967.

(7017)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3478 in data 20 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cremona, le terne proposte dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;
Barca dott. Giuseppe, medico provinciale in servizio presso l'ufficio provinciale di Padova;
Maggipinto prof. dott. Bruno, libero docente in clinica ostetrica, primario divisione dell'ospedale di Cremona;
Patrini prof. dott. Giovanni, libero docente di patologia ostetrica, primario dell'ospedale di Crema.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio di Francesco, consigliere di 3ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 11 luglio 1969

Il medico provinciale: BORROMEI

(6744)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1969, n. **11.**

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1969).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.

Art. 2.

In armonia con lo scopo enunciato nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale incoraggia e sostiene nelle loro varie manifestazioni:

a) le attività e le iniziative volte a sviluppare ed a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio-economica ed urbanistica;

b) le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;

c) le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;

d) le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica ed a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;

e) le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;

f) le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale dei giovani e dei lavoratori;

g) lo sviluppo degli scambi culturali;

h) le attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche.

Art. 3.

E' istituita, presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, la commissione regionale per la cultura e l'arte. La commissione è presieduta dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali ed è composta da:

a) i presidenti delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o assessori provinciali da essi delegati;

b) un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste;

c) il soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia;

d) il soprintendente alle antichità competente per territorio;

e) nove esperti della cultura e dell'arte eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

f) il direttore del servizio delle attività culturali dello Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica quattro anni

Art 4.

La commissione regionale per la cultura e l'arte esprime pareri:

sullo sviluppo dell'azione culturale dell'Amministrazione regionale e dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e le istituzioni che operano nel settore della cultura;

sull'ammissibilità degli enti e associazioni culturali operanti nella Regione alle sovvenzioni regionali, di cui ai successivi articoli 6 e 7;

sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

Art. 5.

La commissione regionale per la cultura e l'arte è convocata dal presidente.

Capo II

Servizi culturali di preminente interesse regionale ed altre iniziative culturali

Art. 6.

Una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali, sentito il parere della commissione regionale per la cultura e l'arte, agli enti ed alle istituzioni che svolgano, nei settori indicati nell'articolo 2, una attività qualificata e continuativa di interesse regionale ed abbiano una struttura organizzativa adeguata.

A favore degli enti e delle istituzioni di cui al precedente comma sono concesse, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, sovvenzioni rapportate all'importanza e alla proiezione regionale della loro attività.

Art. 7.

E' autorizzata la concessione, a favore di enti e istituzioni diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, nonchè a favore di associazioni, circoli e comitati, di sovvenzioni per l'attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nell'articolo 2.

Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività, al rilievo delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità e della misura dell'intervento regionale.

Art. 8.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, di una sovvenzione annua di 10 milioni di lire, per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo, secondo gli scopi statutari dell'ente.

Capo III

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sovvenzione

Art. 9.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono pervenire all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate come segue:

a) per le sovvenzioni di cui all'articolo 6, del programma di attività e di una relazione illustrativa di esso;

b) per le sovvenzioni di cui all'articolo 7, del programma delle iniziative o delle manifestazioni e del preventivo delle spese;

c) per le sovvenzioni di cui all'art. 8, dei piani annuali d'intervento e di una relazione illustrativa di essi.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo I

Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche

Art. 10.

E' autorizzata la concessione di contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico artistico, archeologico ed etnografico della Regione.

I contributi concernenti le biblioteche potranno essere rivolti a promuovere la creazione e la diffusione nella Regione, anche attraverso reti provinciali di prestito e sistemi bibliotecari territoriali, di servizi di lettura aperti a tutti i cittadini.

I contributi concernenti musei, gallerie e pinacoteche potranno inoltre essere rivolti a incoraggiarne e sostenerne la funzione di centri culturali e formativi a disposizione ed al servizio della comunità

I contributi sono concessi tenendo conto della funzione e dell'attività che gli enti, le associazioni e gli istituti richiedenti svolgono o si propongono di svolgere, nonchè di ogni altro elemento utile per la valutazione dell'opportunità e per la determinazione della misura dell'intervento regionale.

Prioritaria considerazione viene rivolta alle iniziative dei comuni e degli enti pubblici.

Art. 11.

Sulle domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 10, l'Assessore all'istruzione e alle attività culturali potrà sentire, a seconda dei casi, il parere del soprintendente bibliografico, del soprintendente archivistico, del soprintendente alle antichità o del soprintendente ai monumenti e gallerie competenti per territorio.

Capo II

Contributi per il restauro di monumenti e opere d'arte

Art. 12.

E' autorizzata la concessione di contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico.

All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità che, caso per caso, saranno stabilite nel provvedimento di concessione.

Capo III

Concessione di premi-acquisto ad artisti della Regione e acquisto di opere d'arte

Art. 13.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, di rassegne e di concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa, per premiare artisti della Regione che si siano segnalati per qualità e validità della propria produzione.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a un museo della Regione, che ne garantisca la conservazione e il pubblico godimento.

Capo IV

Contributi per la conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari della Regione

Art. 14.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.

Capo V

Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

Art. 15.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.

Capo VI

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Art. 16.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di maggio, corredate del piano di impiego dei contributi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 17.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 18.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire un miliardo di cui:

a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7;
b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
c) lire 80 milioni per gli interventi di cui all'articolo 10;
d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12;
e) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13;
f) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'articolo 14;
g) lire 450 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:

Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 184 con la denominazione « Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della Regione, nonchè per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio » e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 202 con la denominazione « Sovvenzioni a favore di enti e istituzioni che svolgono nei settori indicati nell'articolo 2 un'attività qualificata e continuativa di interesse regionale e sovvenzioni a favore di altri enti ed istituzioni, nonchè di associazioni, circoli e comitati per l'attuazione di valide iniziative, o manifestazioni nei settori indicati nel medesimo articolo 2 » e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 191 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 260 milioni e di lire 40 milioni e mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 8 dell'allegato 4 al bilancio medesimo);

Capitolo 203 con la denominazione « Sovvenzioni a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo » e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969;

Capitolo 204 con la denominazione « Contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della Regione » e con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 192 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;

Capitolo 205 con la denominazione « Contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di

interesse storico, archeologico o artistico » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 131 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969;

Capitolo 206 con la denominazione « Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 292 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - è istituito il capitolo 523 con la denominazione « Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale » e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

L'onere complessivo di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopra citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Sono soppressi i capitoli 181 - 191 - 192 e 521 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969.

La denominazione del capitolo 292 del predetto stato di previsione è così modificata: « Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni e all'estero (art. 1, punto 6, lettera *b*) L. r. 29 ottobre 1965, n. 23) ».

Le succitate variazioni relative ai capitoli 181 - 191 - 192 - 292 - 312 e 521 si intendono conseguentemente apportate anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art 19.

E' abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, l'art. 1, punti 5), 6*a*), 6*b*) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

Art. 20.

Le domande di contributo per l'anno 1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.

Art. 21.

Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l'esercizio finanziario 1969, a prescindere del parere della commissione regionale per la cultura e l'arte previsto dall'articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall'art. 6, primo comma.

Art. 22.

La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 luglio 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1969, n. 12.

Integrazione alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1969).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, viene estesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze — ivi comprese le spese di acquisto del terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi — occorrenti ad assicurare la raccolta, cura, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltura del tabacco, nonchè per la realizzazione di manufatti fissi e mobili necessari per la protezione e forzatura dei semenzai della coltura stessa, da parte degli enti richiamati dallo stesso articolo.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti.

Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con i finanziamenti indicati nell'art. 12 della citata legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e nella legge regionale 7 marzo 1968, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 luglio 1969

BERZANTI

(6839)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.